

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1452 del 04/08/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2023/1534 del 03/08/2023

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO DI CUI ALLA DGR 1959/2016 E SS.MM. II. E MODALITA' OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI E PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO. ABROGAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 828 DEL 10/08/2018.

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

  

**Responsabile del procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

### Richiamati:

- il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 “Accreditamenti” che definisce i principi ed i criteri per l'accREDITAMENTO da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori e al comma 1 lettera e) prevede il raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO degli organismi di formazione;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12, c. 1;
- Il DM n. 3 dell'11 gennaio 2018 che definisce i criteri per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ed in particolare l'art 11 “Raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO degli organismi di formazione e orientamento”

### Viste le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro" e ss.mm.ii., e in particolare:
  - l'art. 32, comma 3 che individua le funzioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro;
  - l'art. 32 bis, introdotto dall'art. 54 della L.R. n. 13/2015 sotto citata, laddove al comma 2, lettera d) prevede che l'Agenzia regionale per il lavoro propone alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accREDITAMENTO e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestisce il sistema regionale di accREDITAMENTO e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI e autorizzati;
  - l'art. 35 “AccREDITAMENTO” che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale disciplina i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accREDITATI, tenendo conto del raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO per la formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.;
- n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- n. 14 del 30 luglio 2015, “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1959 del 21 novembre 2016, "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.", con la quale la Giunta regionale, in coerenza con la normativa nazionale sopracitata, nell'allegato n. 2, ha definito i criteri ed i requisiti per l'accreditamento per il lavoro, tenendo conto del raccordo con il sistema della formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. 12/2013 sopra citata, come previsto dal comma 5 dell'art. 35 della L.R. n. 17/2005 ed, al punto 4) del dispositivo, ha dato atto che il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro provvede, con propri atti, a definire le modalità di presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro e ad approvare l'elenco dei soggetti accreditati nel rispetto di quanto definito dalla Giunta regionale stessa;
- n. 411 del 26/03/2018 avente ad oggetto: “DGR n. 1959/2016 ‘Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii’ Proroga termini prima fase di attuazione”;
- n.186 del 4 febbraio 2019 “Approvazione degli interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro e delle procedure di attuazione. Approvazione delle disposizioni per garantire l'operatività della rete attiva e la continuità dell'offerta” con la quale si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini della fase di prima attuazione delle disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti per i servizi per il lavoro, di cui alla deliberazione n.1959/2016 e ss.mm.ii. sopra richiamata, fino alla data di approvazione delle nuove disposizioni nazionali in materia;
- n. 201 del 21/02/2022 “Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 12/2003” ed in particolare i capitoli n. 5.2. “*Affidabilità giuridico-economico-finanziaria*” e n. 10 “*Procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accreditamento*” del relativo Allegato n. 1;
- n. 736 del 15/05/2023 “Approvazione requisiti professionalità aggiuntive e integrative per l'erogazione delle prestazioni per il lavoro e invito a presentare operazioni per il conseguimento di una qualifica professionale di orientatore a favore di persone occupate nei servizi privati accreditati ai sensi della DGR n. 1959/2016”;
- n. 1161 del 10/07/2023 “Modifiche alla DGR n. 201/2022 "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano Formazione Professionale in Emilia-

Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 12/2003 e adeguamento DGR n.1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii".

Richiamata la propria determinazione:

- n. 828 del 10/08/2018 "Approvazione dell'Avviso per la presentazione, l'approvazione, la variazione ed i controlli delle domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 35 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii.' - Integrazione e modifica alla determina n. 134/2016, modificata per mero errore materiale dalla determina n. 145/2016".

Preso atto che con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 10/07/2023 la Giunta regionale, tra le altre, ha stabilito:

- al punto 4 che tutto quanto previsto dalla propria delibera n. 201/2022, relativamente ai requisiti economico finanziari e patrimoniali, nonché tutto quanto indicato nei capoversi 1, 2 del dispositivo della stessa DGR n. 1161/2023 si applica anche ai soggetti già accreditati ai servizi per il lavoro di cui all'allegato n. 2 della propria delibera n. 1959/2016;
- al punto 5 che, ai fini dell'ottenimento dell'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro da parte di nuovi soggetti, si applicano i requisiti economico finanziari e patrimoniali previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 201/2022;
- al punto 6 che il Direttore della Agenzia regionale per il lavoro, con proprio atto provvederà a individuare le modalità operative per l'applicazione dei requisiti economico finanziari e patrimoniali e di quanto sopra indicato.

Ritenuto quindi opportuno, in considerazione del mandato ricevuto dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1161 del 10/07/2023, per comodità di lettura, pubblicare nelle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>

il testo dell'allegato n. 2 alla deliberazione n. 1959/2016 denominato "L'accREDITAMENTO dei Servizi per il lavoro dell'Emilia Romagna". coordinato con quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 201 del 21/02/2022 e n. 1161 del 10/07/2023

Dato atto, inoltre, che è necessario individuare le modalità operative per l'applicazione dei requisiti economico finanziari e patrimoniali così come previsti dalla citata Deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 21/02/2022, ed in particolare nell'allegato n. 1 ai capitoli n. 5.2. "Affidabilità giuridico-economico-finanziaria" e n. 10 "Procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accREDITAMENTO" se e in quanto applicabili e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1161 del 10/07/2023 e di prevedere contestualmente l'abrogazione della propria determinazione dirigenziale n. 828 del 10/08/2018 in quanto contenente indicazioni ormai superate.

Ritenuto pertanto approvare con il presente atto:

- l'Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento ai Servizi per il lavoro di cui alla DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii. come da allegato n. 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- le modalita' operative per la comunicazione delle variazioni dell'accREDITamento ai Servizi per il lavoro di cui alla DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii. come da allegato n. 2 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- le modalita' operative per il mantenimento dell'accREDITamento ai Servizi per il lavoro di cui alla DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii., come da allegato n. 3 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii,
- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e ss.mm.ii.;

Richiamate le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm. ii.;
- n. 1256 del 14/10/2022 "Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro – abrogazione della Determinazione n. 1141/2018";
- n. 110 del 31/1/2023 "Piano integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna 2023 – 2025 – Approvazione".

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017, e ss.mm.ii.;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale la sottoscritta è stata designata quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. di prendere atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 1161 del 10/07/2023 e del conseguente allineamento dei requisiti economico finanziari e patrimoniali per la concessione dell'accREDITamento dei servizi per il lavoro con le disposizioni previste dal sistema regionale di accREDITamento per la formazione professionale previsti dal capitolo 5.2. *Affidabilità giuridico-economico-finanziaria* dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 21/02/2022 e ss.mm.ii ,se e in quanto applicabili, secondo quanto dettagliato nelle premesse del presente atto;
2. di pubblicare, in considerazione del mandato ricevuto dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1161 del 10/07/2023, per comodità di lettura, nelle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro:  
<https://www.agenzia lavoro.emr.it/accREDITamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>  
il testo dell'allegato n. 2 alla deliberazione n. 1959/2016 denominato "L'accREDITamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia Romagna" coordinato con quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 201 del 21/02/2022 e n. 1161 del 10/07/2023;
3. di individuare le modalità operative per l'applicazione dei requisiti economico finanziari e patrimoniali così come previsti dall'allegato n. 1 alla citata Deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 21/02/2022, ed in particolare nei capitoli n. 5.2. "*Affidabilità giuridico-economico-finanziaria*" e n. 10 "*Procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accREDITamento*". se ed in quanto applicabili. e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1161 del 10/07/2023;
4. di approvare di conseguenza:
  - l'Avviso per la presentazione delle domande di accREDITamento ai Servizi per il lavoro di cui alla DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii. come da allegato n. 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
  - le Modalità operative per la comunicazione delle variazioni dell'accREDITamento ai Servizi per il lavoro di cui alla DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii. come da allegato n. 2 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
  - le Modalità operative per il mantenimento dell'accREDITamento ai Servizi per il lavoro di cui alla DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii., come da allegato n. 3 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

5. di abrogare la propria determinazione dirigenziale n. 828 del 10/08/2018 in quanto contenente indicazioni ormai superate con la precisazione che l'avviso in essa allegato, a partire dalla data di adozione del presente atto, viene integralmente sostituito con le disposizioni contenute negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 parti integranti e sostanziali al presente atto;
  
6. di pubblicare il presente atto nelle pagine web dell'agenzia regionale per il lavoro <https://www.agenzialavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>
  
7. dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa.

Paola Cicognani

## **Allegato n. 1**

### **AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO DI CUI ALLA DGR 1959/2016 E SS.MM. II.**

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO
5. MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO
6. CONTROLLI SUI SOGGETTI ACCREDITATI
7. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II
9. DISPOSIZIONI FINALI
10. TUTELA DELLA PRIVACY
11. INFORMATIVA PRIVACY

## 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 “Accreditamenti” che definisce i principi ed i criteri per l'accREDITAMENTO da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori;
- la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
  - l'art. 32, comma 3 che individua le funzioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro,
  - l'art. 32 bis, inserito dall'art. 54 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che al comma 2, lettera d) prevede che l'Agenzia regionale per il lavoro propone alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accREDITAMENTO e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestisce il sistema regionale di accREDITAMENTO e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI e autorizzati,
  - l'art. 34 “Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi” che prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto territorio regionale, definisce gli standard delle prestazioni riferiti, in particolare, alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni ed ai risultati da conseguire in termini di efficienza ed efficacia;
  - l'art. 35 “AccREDITAMENTO” che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale disciplina i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accREDITATI, tenendo conto del raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO per la formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12, c. 1, che dispone che le Regioni definiscono i propri regimi di accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003; sulla base di principi quali la coerenza con il sistema di autorizzazione all'intermediazione, la presenza di requisiti minimi di solidità economica e organizzativa nonché di esperienza professionali degli operatori del sistema, l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo nazionale e regionale, raccordo con il sistema regionale di accREDITAMENTO per la formazione;

- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, ed in particolare gli artt. 52, 53 e 54 che istituiscono l’Agenzia regionale per il lavoro e ne definiscono i compiti e le funzioni;
- la L.R. n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 “Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt 34/35 della L.R. 1° agosto 2015 n 17 e ss.mm.ii.”
- la Delibera di Giunta regionale n. 411 del 26/03/2018 “DGR n. 1959/2016 ‘Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii’. Proroga termini prima fase di attuazione”;
- la delibera di Giunta regionale n.186/2019 “Approvazione degli interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro e delle procedure di attuazione. Approvazione delle disposizioni per garantire l'operatività della rete attiva e la continuità dell'offerta” con la quale si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini della fase di prima attuazione delle disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti per i servizi per il lavoro, di cui alla deliberazione n.1959/2016 e ss.mm.ii. sopra richiamata, fino alla data di approvazione delle nuove disposizioni in materia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 201 del 21/02/2022 e ss.mm.ii. “Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 12/2003”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 736 del 15/05/2023 “Approvazione requisiti professionalità aggiuntive e integrative per l'erogazione delle prestazioni per il lavoro e invito a presentare operazioni per il conseguimento di una qualifica professionale di orientatore a favore di persone occupate nei servizi privati accreditati ai sensi della DGR n. 1959/2016” con la quale, fermi restando i requisiti essenziali quali-quantitativi di personale previsti per l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento previsti dalla richiamata DGR 1959/2016, vengono disciplinati i requisiti delle professionalità aggiuntive che possono erogare le prestazioni a favore delle persone e delle imprese;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1161 del 10/07/2023 “Modifiche alla DGR n. 201/2022 "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano Formazione Professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 12/2003" e adeguamento DGR n.1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii””.

## 2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente avviso intende dare attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 e ss.mm.ii. per la formazione dell'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la realizzazione sul territorio regionale delle seguenti prestazioni:

- **Prestazioni per le persone:** Erogazione di informazioni, incontro domanda e offerta di lavoro, consulenza e promozione della mobilità professionale, accompagnamento al lavoro e alla formazione, consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego, consulenza orientativa, formalizzazione e certificazione delle competenze
- **Prestazioni per i datori di lavoro:** Erogazione di informazioni, consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale, incontro domanda/offerta di lavoro.
- **Prestazioni per l'inserimento lavorativo e l'inclusione:** supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili e disabili.

## 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono ammessi alla presentazione delle domande, i soggetti già autorizzati o che hanno in corso un procedimento di autorizzazione all'intermediazione al lavoro nazionale o regionale che detengano i requisiti previsti dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della DGR n. 1959 del 21 novembre 2016 e ss.mm.ii., in forma di:

- Soggetti giuridici singoli;
- Soggetti giuridici aggregati nella forma di: "Associazione" con propri associati, "Consorzi" o "Società consortili" con i propri consorziati o Soggetti aggregati nella forma di "contratto di rete".

## 4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

La domanda di accreditamento dovrà pervenire con modalità telematica all'Agenzia regionale per il Lavoro attraverso il portale:

**<https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>**.

La domanda di accreditamento, già compilata con le informazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione e tutti gli allegati previsti dal Sistema informativo, dovrà essere stampata dal portale stesso attraverso l'apposita funzionalità che viene attivata dopo l'invio on line, per essere successivamente firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il documento cartaceo così predisposto dovrà poi essere trasmesso esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo:

**[arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it)**.

Alla domanda di accreditamento dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o persona da lui delegata, qualora la domanda stessa non sia firmata digitalmente.

La domanda dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo.

All'istruttoria ed approvazione delle domande di accreditamento, provvederà con proprio atto il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro con cadenza di norma mensile.

La durata massima del procedimento di istruttoria ed approvazione delle istanze è fissata in 60 giorni.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro o il funzionario da lui incaricato.

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di accreditamento, il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia si riserva di richiedere supplementi di informazioni/documentazione non a propria disposizione ai sensi dell'art 2, c. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per informazioni o richieste di chiarimento è possibile inviare richieste all'indirizzo: [accreditamentolavoro@regione.emilia-romagna.it](mailto:accreditamentolavoro@regione.emilia-romagna.it).

Sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro

**<https://www.agenzia lavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>**

è disponibile e scaricabile, in via esemplificativa, il manuale operativo contenente tutte le informazioni, i dati e le dichiarazioni che dovranno essere prodotte nell'ambito dell'applicazione informatica per l'accreditamento.

## **5. MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO**

Le domande di accreditamento sono ritenute ammissibili se presentate dai soggetti indicati al precedente punto 3 secondo le modalità previste al punto 4.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva validazione da un Nucleo nominato con atto del Direttore dell'Agenzia, al fine di verificare l'esistenza di tutti i requisiti previsti all'Allegato 2 della DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii. così come disponibile sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro all'indirizzo:

**<https://www.agenzia lavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>**

I soggetti le cui domande sono ritenute valide andranno a costituire e ad implementare l'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro approvato con atto del Responsabile

del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia e pubblicato nelle sopraindicate pagine web.

A seguito dell'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro, l'Organismo è tenuto alla sottoscrizione della "Convenzione aperta" (trasmessa via PEC dall'Agenzia regionale per il lavoro a seguito della chiusura del procedimento amministrativo) che disciplina la messa a disposizione delle informazioni ai soggetti accreditati che prendono in carico gli utenti che hanno sottoscritto il programma personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 per l'erogazione delle misure di politica attiva e per aggiornare i sistemi informativi con gli esiti delle stesse.

## **6. CONTROLLI SUI SOGGETTI ACCREDITATI**

Nel corso dell'istruttoria di ammissibilità per l'inserimento degli organismi nell'elenco dei Soggetti accreditati, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà ad effettuare i seguenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione presentate ai sensi del DPR 445/2000 dai Soggetti accreditandi, su tutte le domande di accreditamento presentate:

- verifica della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali attraverso la richiesta del DURC;
- verifica con gli Uffici del Collocamento mirato territorialmente competenti sull'ottemperanza delle norme del collocamento dei disabili (L. 68/1999);
- verifica sul rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse;
- verifica attraverso il Casellario giudiziale circa i provvedimenti giudiziari interdittivi all'esercizio della carica;
- verifica attraverso la banca dati BDNA messa a disposizione dalla Prefettura delle dichiarazioni sostitutive antimafia,

L'Agenzia regionale per il lavoro effettua periodicamente, controlli anche in loco, per verificare il mantenimento dei requisiti previsti dalla DGR 1959/2016 e ss. mm. ii. degli organismi inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, dichiarati al momento della presentazione della domanda di accreditamento. A questo proposito l'Agenzia potrà richiedere ai soggetti stessi di esibire in qualsiasi momento la documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.

## **7. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

## **8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.**

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro o il funzionario da lui incaricato.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 e ss.mm.ii. nonché all'allegato n. 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm. ed in particolare al capitolo n. 5.2 "*Affidabilità giuridico-economico-finanziaria*" nonché al capitolo n. 10 "*Procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accreditamento*" al quale si rimanda integralmente se ed in quanto applicabile.

## **10. TUTELA DELLA PRIVACY**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: strutturazione di una "Rete attiva per il lavoro", composta da servizi pubblici e privati accreditati, per garantire standard qualitativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio dei servizi per il lavoro a favore di cittadini ed imprese.

## **11. INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

L'invio della domanda di accreditamento attraverso il portale:

**<https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>**. richiamato al paragrafo 4 del presente documento, è subordinato alla presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, presente sul portale stesso.

## **Allegato n. 2**

### **MODALITA' OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DELL'ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO DI CUI ALLA DGR 1959/2016 E SS.MM.II.**

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE VARIAZIONI DELL'ACCREDITAMENTO
2. CONTROLLI DELLE VARIAZIONI COMUNICATE DAI SOGGETTI ACCREDITATI
3. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
4. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II
5. DISPOSIZIONI FINALI
6. TUTELA DELLA PRIVACY
7. INFORMATIVA PRIVACY

## 1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE VARIAZIONI DELL'ACCREDITAMENTO

Per comunicare la variazione degli elementi caratterizzanti l'accREDITAMENTO l'organismo, già inserito nell'elenco dei soggetti accreditati, trasmette all'Agenzia regionale per il lavoro tale variazione attraverso l'apposita funzionalità nel Portale:

<https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>,

ed invia una PEC all'indirizzo:

arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it

contenente la comunicazione di avvenuto inserimento delle variazioni e specificando quali sezioni sono state integrate/modificate tra le seguenti:

DOMANDA, SOGGETTO, SEDI, PERSONALE-ORGANICO.

Le variazioni richieste saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro e, una volta validate positivamente dall'apposito Nucleo di validazione, verranno recepite con determinazione del Responsabile del Servizio Integrativo stesso.

Potranno essere oggetto di variazione esclusivamente i seguenti elementi:

- Ragione sociale (solo nel caso in cui viene mantenuto lo stesso codice fiscale).  
In caso di variazione della natura giuridica del soggetto accreditato, con modifica del codice fiscale, dovrà essere presentata una nuova domanda di accreditamento;
- Legale rappresentante; in questo caso dovrà essere sostituita sul Portale "Lavoro Per Te" la documentazione attestante l'atto di nomina e la dichiarazione sostitutiva antimafia sottoscritta dal nuovo legale rappresentante corredata dalle dichiarazioni dei familiari maggiorenni conviventi e delle persone soggette a verifica;
- Sedi operative e le altre sedi di politica attiva del lavoro.

A tal fine si fa presente che in caso di **modifiche delle sedi operative**, per i soggetti giuridici iscritti alla Camera di Commercio o ad altri Registri - esempio RUNTS, Registro regionale delle persone giuridiche, ecc, - sarà necessario produrre anche il riscontro dell'invio della comunicazione di variazione inviata al relativo Registro ove vige l'obbligo di invio di comunicazione di modifica delle sedi e di unità secondarie. Tale documento dovrà essere caricato sul Portale "Lavoro Per Te" nella sezione SEDI – REQUISITI.

Inoltre, si precisa che il soggetto che intende **chiudere una sede accreditata**, di norma, e' tenuto prima a concludere tutte le attività finanziate ancora in corso con gli utenti già presi in carico e, in quella sede, non deve più fissare appuntamenti con nuovi utenti. Di tale intenzione ne deve dare comunicazione preventiva all'Agenzia regionale per il lavoro tramite PEC all'indirizzo di cui sopra la quale provvederà a darne informazione al Centro per l'impiego interessato e agli uffici regionali competenti. Al termine di tutte le attività in corso dovrà essere inserita la variazione relativa alla chiusura della sede sul

portale “Lavoro Per Te”.

- Personale dedicato alle attività di politica attiva del lavoro.

A tal fine si precisa che a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 736 del 15/05/2023 avente ad oggetto “*Approvazione requisiti professionalità aggiuntive e integrative per l'erogazione delle prestazioni per il lavoro e invito a presentare operazioni per il conseguimento di una qualifica professionale di orientatore a favore di persone occupate nei servizi privati accreditati ai sensi della DGR n. 1959/2016*”, le variazioni di personale devono riguardare esclusivamente il personale rientrante fra i requisiti essenziali per l’accreditamento previsti dalla DGR 1959/2016 e ss.mm.ii. **(c.d. ruoli chiave)** mentre non dovrà essere inviata, né tramite il Portale Lavoro Per Te né tramite PEC, alcuna variazione riferita al personale aggiuntivo che eroga le prestazioni di politiche attive per il lavoro.

## **2. CONTROLLI DELLE VARIAZIONI COMUNICATE DAI SOGGETTI ACCREDITATI**

Le variazioni di accreditamento comunicate dagli organismi, sono soggette a controlli, eventualmente anche in loco, da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro sia sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione presentate ai sensi del DPR 445/2000 sia sugli elementi sopraelencati caratterizzanti l’accreditamento.

A questo proposito l’Agenzia potrà richiedere ai soggetti stessi di esibire in qualsiasi momento la documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.

## **3. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

## **4. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.**

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro o il funzionario da lui incaricato.

## **5. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 e ss.mm.ii. nonché all’allegato n. 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm. ed in particolare al capitolo n. 5.2 “*Affidabilità giuridico-economico-finanziaria*” nonché al capitolo n. 10 “*Procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell’accreditamento*”, al quale si rimanda integralmente se ed in quanto applicabile.

## **6. TUTELA DELLA PRIVACY**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: strutturazione di una “Rete attiva per il lavoro”, composta da servizi pubblici e privati accreditati, per garantire standard qualitativi ed aggiuntivi rispetto

a quelli previsti dai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio dei servizi per il lavoro a favore di cittadini ed imprese.

## **7. INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

L'invio delle variazioni attraverso il portale

**<https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>**, richiamato al paragrafo 1 del presente documento, è subordinato alla presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, presente sul portale stesso.

### **Allegato 3**

#### **MODALITA' OPERATIVE PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO DI CUI ALLA DGR 1959/2016 E SS.MM.II.**

1. MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO IN TERMINI DI REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI
2. MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO IN TERMINI DI PERSONALE MINIMO ESSENZIALE
3. CONTROLLI SUL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO
4. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
5. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II
6. DISPOSIZIONI FINALI
7. TUTELA DELLA PRIVACY
8. INFORMATIVA PRIVACY

## 1. MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO IN TERMINI DI REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI

Entro il **31 luglio** di ogni anno gli organismi inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati dovranno presentare all'Agenzia regionale per il lavoro, qualora non abbiano già provveduto nell'ambito dell'accREDITAMENTO alla formazione di cui alla DGR 201/2022 e ss.mm.ii., con le modalità indicate nel portale:

<https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>,

la seguente documentazione:

- il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente riclassificato in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), corredato dalla nota integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile;  
Il bilancio deve essere caricato nel sistema anche in formato elettronico XBRL (Extensible Business Reporting Language) secondo la tassonomia corrente alla data di trasmissione: sul punto si segnala che per esigenze di standardizzazione e per poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio e la verifica degli indicatori, il formato elettronico XBRL da trasmettere è quello in forma estesa (non abbreviato) in ragione del maggior dettaglio dello stato patrimoniale;
- il verbale di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente;
- la relazione al bilancio dell'organo di controllo (Revisore contabile o Collegio sindacale) contenente anche una parte sulla attendibilità di bilancio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che almeno tre su quattro degli indici di bilancio richiesti rispettano i requisiti previsti.  
Unitamente alla dichiarazione deve essere allegato il documento di identità salvo che non venga apposta la firma digitale;
- allegato relativo alla distribuzione del valore della produzione scaricabile dal sito Internet:  
**<https://www.agenzia lavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>**
- la documentazione contabile attestante il ripristino del patrimonio netto, nel caso in cui il bilancio presenti requisiti patrimoniali **non conformi** alle soglie previste dalla delibere di Giunta regionale n. 1959/2016 e ss.mm.ii e n. 201/2022 e ss.mm.ii.  
Si ricorda che, in tale caso, il patrimonio netto minimo deve essere ripristinato entro il **31 luglio di ogni anno** presentando all'Agenzia regionale per il lavoro la documentazione comprovante tale operazione: verbale di approvazione dell'organo sociale competente, contabili di versamento e copia delle scritture contabili, anche queste, redatte anteriormente al 31 luglio di ogni anno.  
Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà la decadenza dell'accREDITAMENTO.
- l'elenco dei soci nel caso in cui siano variati rispetto ai soci indicati nell'atto costitutivo allegato alla domanda di accREDITAMENTO e/o variazioni successive.

## **2. MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO IN TERMINI DI PERSONALE MINIMO ESSENZIALE**

In sede di inserimento della documentazione economico-finanziaria per il mantenimento, agli organismi presenti nell'elenco dei soggetti accreditati è altresì richiesto di verificare/attestare che il proprio personale minimo essenziale sia aggiornato sul portale LavoroXTe ed in possesso dei requisiti quali quantitativi previsti dalla DGR 1959/2016 e ss.mm.ii.

In tal senso, il sistema informatico richiederà di compilare e caricare una specifica autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

## **3. CONTROLLI SUL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO**

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà a verificare che tutta la documentazione richiesta per il mantenimento dell'accreditamento sia pervenuta nei termini previsti (entro il 31 luglio di ogni anno) e completa di tutte le informazioni richieste compresi i contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione presentate ai sensi del DPR 445/2000.

Verrà inoltre verificato il rispetto degli indici di Bilancio e delle soglie minime di patrimonio netto secondo quanto stabilito dall'allegato n. 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 e ss.mm.ii. così come integrato dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 21/02/2022 e ss.mm.ii e disponibile sul sito:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>

L'Agenzia regionale per il lavoro effettua periodicamente, controlli anche in loco, per verificare il mantenimento dei requisiti previsti dalla DGR 1959/2016 e ss. mm. ii. così come integrata dalla DGR 202/2022 e ss.mm.ii. degli organismi inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, dichiarati al momento della presentazione della domanda di accreditamento. A questo proposito l'Agenzia potrà richiedere ai soggetti stessi di esibire in qualsiasi momento la documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.

## **4. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

## **5. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.**

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro o il funzionario da lui incaricato.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 e ss.mm.ii. nonché all'allegato n. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm. ed in particolare al capitolo n. 5.2 *"Affidabilità giuridico-economico-finanziaria"* nonché al capitolo n. 10 *"Procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accreditamento"* al quale si rimanda integralmente se ed in quanto applicabile.

## **7. TUTELA DELLA PRIVACY**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: strutturazione di una "Rete attiva per il lavoro", composta da servizi pubblici e privati accreditati, per garantire standard qualitativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio dei servizi per il lavoro a favore di cittadini ed imprese.

## **8. INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

L'invio della documentazione per il mantenimento dell'accreditamento attraverso il portale <https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it>, richiamato al paragrafo 1 del presente documento, è subordinato alla presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, presente sul portale stesso.